



DETERMINAZIONE N. 36 DEL 16 06 2020

DISPOSTA DAL DIRETTORE

Oggetto: CONCESSIONE CONGEDO STAORDINARIO AI SENSI DELL'ART. 42 DEL D.LGS. N. 151/2001 COME INTEGRATO DALL'ART. 4 DEL D.LGS N. 119/2011.

Parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 31 del Regolamento di Organizzazione.

Li 16 06 2020



Il Presidente

Parere favorevole di regolarità contabile e copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 34 del Regolamento di Organizzazione

Li 16 06 2020



Il Direttore

Visto per la conformità alle norme giuridiche e per la pubblicazione all'albo Pretorio a decorrere dalla data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Li 18.06 2020



Il Direttore

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte di chiunque ne abbia interesse, ricorso:

- 1) Al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge 06.12.1971 n. 1034, come modificato dalla Legge 21.07.2000 n. 205
- 2) Al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'avvenuta notificazione, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n.1199.



IL DIRETTORE

Premesso che con istanza del 03.06.2020, acquisita in pari data al prot. n. 274, la dipendente XXXX (il nominativo è riportato nel prospetto allegato alla presente di cui si omette la pubblicazione per ragioni di privacy) che chiesto di poter fruire del congedo straordinario per poter assistere un proprio familiare convivente in condizioni di handicap grave, per il periodo dal 01.07.2020 al 31.07.2020, ai sensi dell'art. 42 ,c comma 5, del D.Lgs 1151/2001 così come integrato dall'art. 4 del D.Lgs. 119/2011, allegato a tal fine il Verbale della Commissione Medica INPS del 21.05.2020.

Dato atto che:

- Il congedo straordinario, con indennizzo, spetta, entro sessanta giorni dalla richiesta, per la cura di familiare portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 33, comma 3, della Legge 104/1992 accertata dalla commissione A.S.L. ai sensi dell'art. 4 comma 21, della Legge 104/1992;
- Il familiare da assistere non deve svolgere attività lavorativa né essere ricoverato a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza;
- Il congedo può essere utilizzato, in modo continuativo o frazionato, per un periodo massimo complessivo di due anni per goni familiare disabile assistito e nel limite di due anni per goni singolo lavoratore dipendente;
- Il limite dei due anni si computa secondo il calendario comune, calcolando i giorni festivi e non lavorativi complessi nel periodo di congedo, eccetto l'ipotesi di assistenza per malattia di dipendente o del figlio, nel caso di cui non ci sia l'effettiva ripresa del lavoro tra un periodo di congedo e quello successivo vengono conteggiati come giorni di congedo anche i giorni festivi e non lavorativi cadenti subito prima o subito gli altri congedi o permessi;
- Durante il periodo di congedo il lavoratore conserva il posto, ma non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa;
- Nell'ambito dello stesso mese il dipendente che assiste un familiare in situazione di handicap grave può fruire del congedo suddetto e dei permessi di cui all'art.33, comma 3, della Legge 104/1992 senza riproporzionamento dei questi ultimi;
- Il congedo non può essere fruito contemporaneamente da altri aventi diritto; inoltre, in base al principio del "referente unico" il congedo straordinario e la fruizione dei permessi di cui alla legge 104/1992 dovranno concentrarsi in capo al medesimo soggetto legittimato. Ne consegue che non sarà possibile beneficiare del congedo per assistere una persona disabile nell'ipotesi in cui un altro lavoratore risulti autorizzato a fruire dei permessi di cui all'art. 33, comma 3, della Legge 104/1992;
- Il lavoratore è tenuto a riprendere servizio quando siano venute meno le motivazioni che avevano dato origine alla richiesta del congedo. A tal fine è obbligato a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni delle notizie dichiarate nella richiesta del congedo, ad esempi: ricovero a tempo pieno della persona con handicap grave; la revisione del giudizio di gravità della C
- omissione Medica ASL ecc;



- durante il congedo il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, secondo quanto stabilito dall'art. 42, comma 5, del D.Lgs 151/2000; tale periodo non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto; è computato nell'anzianità di servizio ed è coperto da contribuzione figurativa; i lavoratori che usufruiscono di questo congedo per un periodo continuativo non superiore ai 6 mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuito in misura pari ai giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo lavorativo, senza diritto al riconoscimento di contribuzione;

Vista la documentazione presentata dalla dipendente;

Effettuate le necessarie verifiche e valutata la correttezza formale e sostanziale della domanda;

Ritenuta alla luce di quanto sopra, di accogliere la domanda di congedo straordinario richiesto dalla dipendente XXXX (il nominativo è riportato nel prospetto allegato alla presente di cui si omette la pubblicazione per giorni di privacy) da fruire in modo continuativo dal 01.07.2020 al 31.07.2020;

Atteso che l'adozione del presente provvedimento compete al sottoscritto Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

- 1) di autorizzare il congedo straordinario retribuito, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del d.Lgs. 151/2001, come integrato dall'art. 4 del D.Lgs 119/2011, alla dipendente XXXXX (il nominativo è riportato nel prospetto allegato alla presente di cui si omette la pubblicazione per ragioni di privacy), per poter assistere il familiare in situazione di disabilità grave riconosciuta ai sensi della Legge 104/1992 e ss.mm.ii., da fruire in modo continuativo dal 01.07.2020 al 31.07.2020;
- 2) di dare atto che, ai sensi dell'art. 42, comma 5 ter, del D.Lgs 151/2001 per come introdotto dall'art. 4, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 119/2011;
 - la dipendente di che trattasi durante il periodo di congedo straordinario ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento ed il medesimo periodo è coperto da contribuzione figurativa;
 - il periodo di congedo straordinario retribuito di che trattasi non rileva ai fini della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto;
- 3) è fatto obbligo alla dipendente di che trattasi di comunicare tempestivamente le eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni dichiarate ed in particolare:
 - il ricovero a tempo pieno della persona con handicap in situazione di gravità;
 - la revisione del giudizio di gravità dell'handicap da parte della competente Commissione o comunque la cessazione della validità del riconoscimento dell'handicap in situazione di gravità;
 - le modifiche del periodo di permesso richiesto (in questo caso dovrà presentare domanda di modifica che annulla o sostituisce quella consegnata in precedenza);
 - decesso del disabile in situazione di gravità;

Sede legale V. Perrucchetti 7- Ingresso C. Roma, 6 - 10082 Cuorgnè (TO) tel. 0124 657506 fax 0124 652798

E- mail : segreteria@casadiriposoumbertoprino.it SITO INTERNET: www.casadiriposoumbertoprino.it PEC: umbertoprincuorgne@pec.it

- C.F. 83500210014 - P.I. 08041900013



- 4) di trasmettere copia della presente alla dipendente XXXXX (il nominativo è riportato nel prospetto allegato alla presente di cui si omette la pubblicazione per ragione di privacy)

